Data 30-01-2008

31 Pagina

Foglio

Riforma Biagi. A quattro anni dalla legge una circolare ministeriale detta le istruzioni agli ispettori anche di Inps e Inail

Un freno ai lavori a progetto

Per diciassette attività scatta la presunzione di contratto da dipendenti

A partire dal 1° marzo alcune attività come, per esempio, quelle di commessa, muratore o addetto alle pulizie non potranno più essere svolte, se non in casi particoalri, questo l'indirizzo interpretativo del ministero del Lavoro per gli ispettori, compresi quelli Inps e Inail, contenuto nella circolare n. 4/2008.

Il documento riepiloga, a distanza di quattro anni dalla riforma Biagi, quale deve essere tante dall'oggetto sociale. Il proil comportamento degli ispet- getto deve, dunque, caratteriztori rispetto ad alcune tipolo- zare l'attività da avviare: non ci gie di prestazioni che da anni sipuòlimitare a descrivere anasi pongono al confine tra lavoro autonomo e subordinato.

tori sottolineando come in semplice elencazione del contequesti anni l'attività di vigilan- nuto tipico dell'incarico affidaza continua a riscontrare una to al collaboratore. non piena rispondenza dei contiva e ai chiarimenti forniti in via amministrativa.

menti ispettivi rispetto alla va-

lutazione della legittimità di alcune tipologie contrattuali è un

elemento indispensabile per l'equità tra imprese. È necessario, quindi, che l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo sia limitato alle prestazioni che siano genuinamente autonome perchè definite in funzione di con il contratto a progetto. È un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l'ambito di svolgimento.

Il progetto - secondo il ministero - deve essere specifico e non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risulliticamente il mero svolgimento della normale attività Il ministero scrive agli ispet- dell'azienda oppure fare una

La circolare affronta anche il tratti a progetto avviati da alcu- tema della forma del contratto. ne aziende rispetto alla norma- Sul punto, anche se la forma scritta è richiesta solo ai fini dell'onere della prova in sede L'uniformità dei comporta- giudiziaria, il personale ispettivo, in mancanza del progetto in forma scritta, dovrà ricondurre il contratto a progetto

nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato «senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria».

Un altro aspetto affrontato dalla circolare riguarda il contenuto della prestazione. Viene precisato che una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un'attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. A questo riguardo, dunque, il ministero ha predisposto a titolo esemplificativo un elenco di attività (si veda la tabella) con riferimento alle quali tutto il personale ispettivo dovrà ricondurre le forme di collaborazione a progetto nell'ambito del lavoro subordinato a meno che non sia palese l'elemento essenziale di un'autentica e concreta autonomia nell'esecuzione dell'attività.

Un altro elemento che verrà tenuto sotto controllo dagli ispettori sarà il criterio di determinazione del compenso. La circolare fa presente che le parti non possono prevedere un criterio che sia esclusivamente legato al tempo della prestazione.

La circolare intende, dunque, dare una svolta alle forme improprie di collaborazione a progetto. Per la prima volta in sede amministrativa viene operata sostanzialmente una presunzione assoluta sulle attività che non possono essere svolte in forma autonoma. Anche se la giurisprudenza di legittimità ammette che ogni tipologia di attività può essere svolta in modo autonomo o subordinato. Tuttavia, l'azione ispettiva del ministero non sembra pregiudicare questo diritto in quanto indica solo una strategia ispettiva da intraprendere facendo salva (come era scontato che fosse) la tutela giudiziaria per le imprese che rivendicano l'autonomia del rapporto. Se da un lato le rigide posizioni ministeriali possono fornire maggiore uniformità all'azione ispettiva, dall'altro è inevitabile che aumenti il contenzioso. L'azione di controllo partirà il 1° marzo dopo un adeguato periodo di informazione agli ispettori.

A pagina 32

Il testo integrale della circolare

I principali chiarimenti

Il progetto

■ Per il Ministero il progetto va specificato e non può coincidere totalmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa. Quindi non ci si può limitare a descrivere analiticamente l'attività dell'azienda o fare un elenco del contenuto dell'incarico del collaboratore

La forma

■ Il personale ispettivo, in

mancanza del progetto in forma scritta, dovrà ricondurre il contratto a progetto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria

Il compenso

 Nella determinazione del compenso le parti non possono prevedere un criterio che sia legato esclusivamente al tempo della prestazione

VINCOLI RAFFORZATI

Vietato alle parti concordare un compenso a tempo Obbligatorio l'accordo in forma scritta

Le attività sotto esame

L'elenco del ministero del Lavoro

- * Addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
- * Addetti alle agenzie ippiche
- M Addetti alle pulizie
- m Autisti e autotrasportatori
- **■** Babysitter e badanti
- Baristi e camerieri
- Commessi e addetti alle vendite
- Custodi e portieri

- Estetiste e parrucchieri
- * Facchini
- Istruttori di autoscuola
- m Letturisti di contatori
- Manutentori
- Muratori e qualifiche operaje dell'edilizia
- # Piloti e assistenti di volo
- Prestatori di manodopera nel settore agricolo
- Addetti alle attività di segreteria e terminalisti